



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 121 del 29/05/2024

Assessore Proponente:

OGGETTO: MODIFICA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 25 DEL 12/06/2009 PER LA COMPENSAZIONE DELLA SUPERFICIE PERSA A CAUSA DELL'EROSIONE - SPIAGGIA DI FETOVAIA.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di maggio alle ore 15:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 25 del 12/06/2009 rep 1930 avente ad oggetto "l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 200,00 situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia in Loc. Feto-vaia allo scopo di mantenere un arenile asservito a ristorante – bar <Pino Solitario> per posa in ombrelloni e sdraio" con scadenza originaria al 31/12/2014;

VISTA la Determinazione n. 56 del 21/12/2023 con la quale veniva differita la concessione demaniale marittima n. 25 del 12/06/2009 al 31/12/2024;

PRESO ATTO della richiesta presentata in data 02/05/2024 al numero di prot. 5448 da parte della Soc. Pino Solitario srl, volta all'ottenimento di un parere preventivo della Giunta Comunale in merito alla compensazione di un tratto di arenile già in concessione allo stesso, perso a causa degli eventi erosivi dell'arenile;

PRESO ATTO che tale richiesta è motivata dal fatto che a causa dei frequenti fenomeni di erosione la superficie concessa non può essere totalmente utilizzata considerando altresì l'obbligo di lasciare libero il tratto di ml 5 dalla linea di battigia;

PRESO ATTO della nota acclarata dagli uffici comunali in data 17/05/2024 al numero di prot. 6304 da parte della Soc. Pino Solitario srl con la quale si trasmetteva una nuova soluzione di compensazione da proporre alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che l'art. 18 comma 10 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo, prevede che in occasione di rilevanti fenomeni di erosione dell'arenile, è facoltà dei concessionari di chiedere l'ampliamento anche lateralmente, nella misura massima del 100% della superficie persa a causa dell'erosione;

CONSIDERATO che questa Amministrazione a causa dei fenomeni di erosione che ormai da anni interessano la costa e le spiagge di questo Comune, ha consentito ai concessionari interessati da detti fenomeni, di compensare parte della superficie non utilizzabile, occupando una piccola porzione di spiaggia libera adiacente alla propria concessione;

PRESO ATTO che l'Ufficio demanio ha verificato lo stato dei luoghi accertando l'entità del fenomeno erosivo e il quantitativo di arenile perso;

PRESO ATTO che da una valutazione delle planimetrie presentate, questa Amministrazione ha preferito premiare la soluzione che prevede la compensazione sul tratto di arenile retrostante la concessione n. 25/2009 in quanto la soluzione laterale ha un impatto maggiore sull'arenile destinato a libero uso;

CONSIDERATO pertanto che il tratto richiesto nella parte retrostante la concessione 25/2009 come evidenziato in planimetria, non preclude nè limita in maniera percepibile l'arenile a libero uso;

VISTO il Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2023 e in particolare l'art. 18;

DATO ATTO che è in corso di predisposizione il Piano di Utilizzazione degli Arenili per l'intero territorio Comunale;

VISTI:

- il Codice della navigazione approvato con Regio Decreto n. 327/1942 e succ. mod., in particolare gli articoli 16 – 28 – 36 – 37 e 46;
- La Deliberazione della G.R.T. n. 136 del 2/3/2009;
- Il D. Leg.vo n. 112/1998;
- L'art.107 del D. Lgs. n. 267/00;
- L'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- L'art. 18 punto 10 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa indicato:

DI PRENDERE ATTO delle n.2 proposte di compensazione di tratto di arenile eroso avanzate dalla Soc. Pino Solitario srl;

DI RITENERE che solo la soluzione di compensazione del tratto di arenile oggetto di erosione, presentata il 17/05/2024 prot. 6304, da parte della Soc. Pino Solitario srl sia meritevole di accoglimento;

DI DARE MANDATO all'ufficio demanio di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti volti al rilascio delle dovute autorizzazioni al fine di compensare il tratto di arenile oggetto di erosione come da planimetria trasmessa con nota del 17/05/2024 prot. 6304 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 29.05.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA